

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA con sede in Varese – Via Ravasi n. 2 (C.F. 95039180120 - P.IVA 02481820120), rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto COEN PORISINI, nato [redacted] domiciliato per la Sua carica presso l'Università degli Studi dell'Insubria in Via Ravasi, 2 – Varese, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2016, n. 173

e

il Dott. Gianni PENZO DORIA, nato a [redacted]

Premesso che

- con contratto del 19 dicembre 2013, rep. n. 840, al Dott. Gianni Penzo Doria, dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Padova, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Insubria a decorrere dal 1° gennaio 2014, per la durata di tre anni;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 luglio 2016, n. 173, ha approvato il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Insubria al dott. Gianni Penzo Doria, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019;
- la spesa complessiva trova copertura nel bilancio universitario;

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista la Legge n. 240/2010 in particolare l'art. 2, comma 1, lettera n, che disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
- Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, emanato dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, che disciplina il "Trattamento economico dei Direttori Generali delle Università per il triennio 2011-2013", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che contiene "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Richiamato l'art. 55 dello Statuto di Ateneo relativo alla figura del Direttore Generale;
- Richiamato il Piano integrato di Ateneo triennio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2016, che ingloba il Piano delle performance e il Piano per la trasparenza e l'anticorruzione, assicurando altresì la coerenza tra gli obiettivi della performance amministrativa con la programmazione strategica e con quella economico-finanziaria;
- Richiamato il Codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. del 14 giugno 2012, Rep. n. 705/2012, in vigore dal 29 giugno 2012;

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1- Le premesse, che integralmente si richiamano, costituiscono, a tutti gli effetti di legge, parte integrante del presente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 2- L'Università degli Studi dell'Insubria rinnova l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Insubria, a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno, al dott. Dott.

Gianni Penzo Doria, dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Padova, che accetta.

La durata dell'incarico è di tre anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, rinnovabile.

Il Dirigente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, come convenuta nel presente articolo, dandone comunicazione formale al Rettore.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo senza giustificato motivo, decorsi inutilmente cinque giorni dalla scadenza della predetta data, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del cod. civ. e 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di affidamento dell'incarico ad altro dirigente.

Art. 3 - Il Direttore Generale deve assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse al suo incarico, assicurando ogni azione necessaria in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, con impegno esclusivo a favore dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Il Direttore Generale esercita le competenze previste dalla legislazione universitaria, dalla legislazione statale applicabile alle Università in materia di funzioni dirigenziali ed alla disciplina statutaria e regolamentare.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore Generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

Egli è il responsabile del risultato dell'attività svolta dagli Uffici dell'Ateneo, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti deliberati dai competenti Organi Accademici o affidatigli dal Rettore dell'Università.

Art. 4 - La sottoscrizione del presente contratto e la costituzione del relativo rapporto di lavoro comportano l'impossibilità per il Direttore Generale di intrattenere qualsiasi rapporto lavorativo a favore di terzi, con eccezione degli incarichi già autorizzati e ricoperti presso altri Atenei o istituzioni universitarie, nonché di eventuali e futuri incarichi non comportanti costituzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, il cui svolgimento sia comunque compatibile con gli obblighi assunti con il presente contratto e a condizione che siano espressamente e preventivamente autorizzati dal Rettore.

Art. 5 - Il Direttore Generale renderà la propria prestazione lavorativa presso la sede di Varese, in via Ravasi, 2, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo.

Il Direttore Generale non ha obbligo di residenza nel comune in cui è ubicata la sede di servizio.

L'Ateneo mette a disposizione del Direttore Generale, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, per la durata del rapporto di lavoro e con spesa esclusivamente a carico della medesima, l'uso delle strumentazioni tecnologiche, compreso l'utilizzo del telefono mobile e del personal computer portatile.

Art. 6 - Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto al Dott. Gianni Penzo Doria verrà corrisposto un trattamento economico complessivo annuo lordo pari ad € 94.414,78.

Oltre al trattamento economico di cui al precedente comma, l'Università corrisponderà al Dott. Penzo Doria la retribuzione di risultato, determinata in misura pari al 20% del trattamento economico complessivo.

Il trattamento economico complessivo annuo lordo potrà essere rideterminato in forza di disposizioni di legge o ministeriali.

L'effettiva corresponsione della retribuzione di risultato sarà correlata al grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati dall'Ateneo.

Il trattamento economico complessivo annuo verrà corrisposto in tredici mensilità posticipate, mentre la retribuzione di risultato verrà liquidata in un'unica soluzione annua previa verifica, con esito positivo.

Art. 7 - Ai fini del trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza e del trattamento di fine rapporto, per la durata del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e/o le norme del CCNL relativo alla Dirigenza universitaria.

Art. 8 - Al Direttore Generale è riconosciuto il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie secondo l'ammontare e le modalità previste dal CCNL di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

In caso di assenza per malattia o infortunio trovano applicazione le disposizioni contenute nel CCNL di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

Art. 9 - In caso di malattia non dipendente da causa di servizio, il Dott. Gianni Penzo Doria ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi, ma non oltre la scadenza del contratto, durante il quale gli verrà corrisposta l'intera retribuzione. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Allo scadere del predetto periodo, ove perduri l'assenza del Dott. Gianni Penzo Doria, il presente contratto si intende risolto.

In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il Dott. Penzo Doria ha diritto alla conservazione dell'incarico di Direttore Generale, fino alla guarigione clinica, ma non oltre alla scadenza del contratto. Per l'intero periodo, fino a guarigione, al Direttore Generale spetta l'intera retribuzione.

Art. 10 - Il Direttore Generale ha diritto a partecipare ad attività di aggiornamento e di formazione nonché alle riunioni e alle iniziative promosse dalla Associazione dei Direttori Generali (CODAU). Le spese di partecipazione sono a carico dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 11 - L'Università degli Studi dell'Insubria, con oneri a proprio carico, è dotata di due distinte polizze assicurative già operanti, per la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a terzi e della responsabilità per perdite patrimoniali, derivanti da atti od omissioni connessi all'espletamento dell'incarico di tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ateneo. Tali polizze, nel rispetto delle condizioni ivi previste, contemplano anche la copertura delle spese legali sino al quarto dei rispettivi massimali. Sono esclusi dalla copertura della responsabilità per perdite patrimoniali i fatti e le omissioni commesse con dolo o colpa grave. Sono esclusi dalla copertura della responsabilità civile i fatti e le omissioni commesse con dolo.

Art. 12 - Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del c.c.

Il presente contratto potrà, altresì, essere risolto dall'Università, con atto motivato del Rettore, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.

Salvo il caso di risoluzione consensuale, entrambe le parti hanno facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine del contratto, dandone preavviso almeno sei mesi prima della data di cessazione dell'incarico, riducibili mediante intesa tra le parti.

Art. 13 - Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza ed esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

Il Dott. Penzo Doria si impegna altresì a rispettare il Codice Etico di Ateneo, che è pubblicato sul sito web.

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente contratto il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali divergenze relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto. In mancanza, convengono che eventuali controversie siano devolute alla competenza del foro di Varese.

Art. 15 - Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall'art. 28 del 30.12.1982, n. 955.

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato a cura e spese esclusive della parte che vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Varese,

13 SET 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Penzo Doria



IL RETTORE

Prof. Alberto Coeri Porisini



